



REGIONE DEL VENETO

Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 150/2012

Premesse

La presente relazione descrive le azioni svolte e i progressi realizzati nell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 150/2012 e dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con DM 22 gennaio 2014.

Le informazioni in essa riportate concorrono a determinare, a livello nazionale, il grado di applicazione di ciascuna azione prevista dalla normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che prevede specifici impegni sia per le Amministrazioni centrali (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, Ministero della Salute) che per le Regioni e Province autonome, queste ultime maggiormente coinvolte nell'attuazione delle misure a livello territoriale.

La descrizione delle attività poste in essere a livello territoriale terrà conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 150/2012¹. E, quindi, saranno rese informazioni specifiche, per ciascun capitolo, sulle integrazioni con altri strumenti programmatici, quali lo Sviluppo Rurale, la condizionalità, la direttiva quadro acque ecc...

Di seguito si descrivono le attività poste in essere ed i risultati conseguiti al **31/12/2016** con riferimento a ciascuna area di interesse.

1 - Formazione

a) Base legale: Art.7, comma 3 (sistema di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita di prodotti fitosanitari nonché alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari)

Fornire una breve descrizione dell'attuazione della misura: (atto regolamentare, organizzazione del sistema, eventuali enti accreditati alla formazione, numero di ore sia per la formazione di base che di aggiornamento, eventuale ricorso a crediti formativi o a formazione on line, caratteristiche del settore ed eventuali criticità riscontrate...).

a) Formazione finalizzata all'abilitazione acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari nonché alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

Il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito "PAN") è stato applicato per la prima volta nella Regione del Veneto con la DGR n. 2136/2014. Tale deliberazione della Giunta regionale definisce i procedimenti amministrativi e disciplina il sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli *utilizzatori professionali* di prodotti fitosanitari.

I corsi possono essere effettuati a pagamento o finanziati con il PSR del Veneto. Se a pagamento, seguono le disposizioni indicate nella DGR n. 2136/2014, se invece sono finanziati dal PSR devono rispettare le disposizioni riportate nei Bandi della misura che sostiene la formazione collettiva del PSR del Veneto. Per il

Nota 1 - Art.2, Co. 3 del d.lgs. 150/2012: *Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.*



PSR 2007-2013, l'intervento era disciplinato dalla ex misura 111, azione 1; con il PSR 2014-2020, l'intervento corrispondente è previsto dalla misura 1.1.1.

Gli Enti di formazione che possono erogare questa tipologia di corsi (sia a finanziamento pubblico che non), devono essere Organismi iscritti nell'Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati, ai sensi della LR 9 agosto 2002, n. 19, per l'ambito di attività "formazione continua".

L'elenco aggiornato di tali Enti è scaricabile dal Sito della Regione Veneto.

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento>

I procedimenti amministrativi che disciplinano il sistema di formazione obbligatoria e certificata per i *consulenti dei prodotti fitosanitari*, sono invece stati disciplinati in Veneto con DGR n. 1101/2015. I corsi, fino a questo momento erogati, sono tutti a pagamento.

Possono essere soggetti attuatori per i corsi dei consulenti:

- la Regione del Veneto, anche avvalendosi dell'Ente strumentale Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario;
- le Università degli Studi e gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali e gli Istituti Statali d'Istruzione Secondaria Superiore del settore agrario;
- gli Ordini e i Collegi professionali, o loro Federazioni, del settore agrario, limitatamente ai propri iscritti.

Procedure per il rilascio e rinnovo certificati di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e per la consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

A partire dal 26 novembre 2015, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dettate dal PAN le procedure per ottenere il rilascio/rinnovo dei *certificati di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari* sono state adeguate alla nuova normativa ed inoltre sono state messe a punto le disposizioni per il rilascio/rinnovo dei *certificati per la consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari*. Si riportano di seguito quali sono le modalità per ottenere sia il certificato di abilitazione (c.d. *patentino*) all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, sia quello per l'attività di consulente nella medesima materia.

- *Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari*

Per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari è necessario superare una prova di valutazione alla quale si può accedere previa frequenza di un corso di 20 ore, con una frequenza minima del 75% delle ore previste. Non è necessario partecipare al corso, qualora il candidato sia in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. La prova di valutazione consiste in un questionario di trenta domande a risposta multipla; il tempo che l'esaminando ha a disposizione è di un'ora. La prova si intende superata con 24/30 risposte esatte.

Per rinnovare il certificato non va sostenuto alcun esame, ma è indispensabile partecipare, a partire da 6 mesi prima della scadenza e al massimo entro un anno dalla scadenza del certificato di abilitazione, a specifici corsi della durata minima di 12 ore, sempre con una frequenza minima del 75% delle ore previste, od, in alternativa, a iniziative di aggiornamento nell'arco del periodo di validità del certificato, che daranno origine ai cosiddetti "crediti formativi". Attualmente nella Regione Veneto sono state date disposizioni solo per l'attuazione di *corsi specifici di rinnovo* cui partecipare prima della scadenza del certificato. Non sono ancora state definite le procedure per le iniziative di aggiornamento – crediti formativi – da svolgersi nell'arco di validità del certificato. La formazione per il rinnovo vale per tutti i soggetti in possesso del certificato di abilitazione, compresi coloro che sono in possesso dei titoli di studio che esonerano dalla partecipazione al corso di formazione.



La domanda per ottenere il rilascio o il rinnovo del certificato può essere compilata attraverso un apposito applicativo informatico, con accesso libero al singolo soggetto. La presentazione della domanda di rinnovo deve avvenire entro 6 mesi dalla fine del corso di aggiornamento.

Tutta l'attività riguardante i certificati di cui sopra viene registrata in apposito applicativo denominato "A39 – Monitoraggio Allievi Web", messo a disposizione dalla Regione del Veneto.

I dati relativi alle abilitazioni in corso di validità sono consultabili anche nel sito dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

▪ *Certificato di abilitazione alla consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari*

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, i richiedenti devono:

- a. essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie/forestali;
- b. superare una prova di valutazione alla quale si può accedere previa frequenza di un corso di 32 ore, con una partecipazione minima del 75%. Non è necessario seguire il corso e superare la prova di esame nei seguenti casi, previsti dal PAN:
 - ispettori fitosanitari;
 - docenti universitari;
 - ricercatori delle università o di altre strutture pubbliche;
 - soggetti che alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni, a partire dal 26 novembre 2010, nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica.

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio del Certificato viene effettuata mediante una prova scritta, costituita da n. 30 domande a risposta multipla, integrata da una prova orale. La prova si intende superata quando il candidato abbia risposto correttamente almeno all'80% dei quesiti proposti (n. 24 domande) nella prova scritta, nonché ad almeno 2/3 dei quesiti della prova orale.

Per rinnovare il certificato non è necessario sostenere alcun esame, ma è indispensabile partecipare, nell'arco del periodo di validità del certificato, a specifici corsi o iniziative di aggiornamento della durata minima di 16 ore. Ciò vale per tutti i soggetti abilitati. Ad oggi, non è ancora stata posta in essere alcuna attività inerente il rinnovo dei certificati in oggetto, in quanto non ancora resasi necessaria.

b) Formazione finalizzata all'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Le competenze riguardanti il rilascio/rinnovo dei *certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari* ad oggi, sono in capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS. Con DGR n. 2136 del 18.11.2014, la Regione del Veneto ha delineato il sistema regionale di organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento in materia di prodotti fitosanitari, comprendendo anche quella finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla vendita degli stessi prodotti, secondo quanto a riguardo indicato dal D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e dal DM 22.1.2014 (PAN).

Stabilito che il rilascio e il rinnovo del certificato dell'abilitazione alla vendita ha quale presupposto la partecipazione del soggetto ad uno specifico corso di formazione, la DGR suddetta individua l'Autorità Competente per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, l'accreditamento dei soggetti e degli Enti di formazione che possono svolgere l'attività formativa, i requisiti e la struttura dei corsi di formazione, la possibilità di interventi formativi a distanza, il riconoscimento dei crediti formativi, l'organizzazione dell'attività didattica, le procedure finalizzate al rilascio del certificato, nonché il programma didattico formativo (con le materie relative alle conoscenze agronomiche e sanitarie).

A riguardo con successiva DGR n. 1069 del 11.08.2015, sono stati definiti i contenuti didattici del corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, ed è stato fissato, nel numero di 25, il



monte ore delle lezioni da frequentare, secondo i contenuti indicati dal D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 e dal DM 22.1.2014 (PAN).

Procedure per il rilascio e rinnovo certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

Il certificato di abilitazione può essere rinnovato alla scadenza del quinquennio previsto, sulla base della frequenza di apposito corso di aggiornamento per un totale di 12 ore/corso.

Con le DGR n. 1902 del 23.12.2015 e n. 888 del 14.6.2016, sono individuate – in attesa della definitiva e completa attuazione del sistema configurato con la DGR n. 2136 del 18.11.2014 – le Aziende ULSS aventi sede nei capoluoghi di Provincia quali soggetti deputati all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi, all'espletamento delle prove d'esame finale e al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché allo svolgimento dell'attività di formazione e al conseguente rinnovo dello stesso certificato abilitativo.

Nell'attuale fase di completamento del sistema formativo delineato con la DGR n. 2136/2014 in attesa di pervenire ad un organico sistema di accreditamento dei soggetti gestori dell'attività formativa, esclusivamente, nel caso di rinnovo del certificato, i corsi di aggiornamento possono essere previsti anche all'interno di un'azione formativa più ampia basata su un sistema di crediti formativi, purché possiedano tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni riportate nella citata DGR n. 2136/2014. Inoltre, viene previsto che i corsi base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità formazione a distanza (FAD/E – learning).

Finora le attività formative si sono svolte assecondando la domanda formativa e le richieste di rilascio e rinnovo delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, secondo un sistema ancora in evoluzione, per consentire la completa attuazione della previsione normativa che non esclude, nel settore, l'affermazione di una pluralità dei soggetti gestori delle attività formative.

b) Base legale: Art.7, comma 4 (sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate, cfr. Paragrafo A.1.12 del PAN e allegato I, parte B del PAN)

Fornire informazioni sul sistema di archiviazione dei dati

Formazione riguardante l'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, nonché alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

Per la Regione del Veneto, la banca dati ufficiale relativa ai corsi di formazione e agli allievi che frequentano i corsi è la procedura "A39 - Monitoraggio Allievi Web".

Tale applicazione Web è sviluppata in modo da essere utilizzabile tramite un normale browser.

L'A39 consente di gestire le informazioni relative agli allievi che partecipano ai corsi di formazione per gli Utilizzatori che la Regione Veneto finanzia e/o cofinanzia e/o riconosce, poiché le attività di monitoraggio fisico ad essi correlate, prevedono la raccolta e l'elaborazione dei dati di dettaglio dei partecipanti.

I Soggetti Beneficiari che erogano i corsi (gli Enti di formazione), provvedono a registrare tramite la procedura Web, sia le informazioni generali sul corso, sia le informazioni di dettaglio richieste per allievo.

I dati richiesti nelle schede vengono definiti dalle Strutture regionali competenti e possono essere diversi a seconda del corso a cui si fa riferimento.

La procedura permette di acquisire elementi riguardanti il corso nelle varie fasi di cui è composto, partendo dalla fase preparatoria a carico di Regione Veneto/AVEPA, passando per la fase di compilazione da parte dei Soggetti Erogatori, fino alla fase finale di conclusione.

La medesima procedura (A39 - Monitoraggio Allievi Web) viene utilizzata per il rilascio del Certificato attestante la consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Formazione abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.



In attesa di approntare un sistema informatizzato e centralizzato a livello regionale, presso ogni Azienda ULSS è conservato un elenco delle abilitazioni alla vendita esistenti per ogni ambito territoriale di competenza.

c) **Art. 8, comma 3** (certificati di abilitazione rilasciati per la vendita o l'attività di consulenza).

N. certificati di abilitazione alla vendita rilasciati al 31/08/2016 risultano essere 1.939 secondo un dato aggregato pervenuto da tutte le Aziende ULSS.

N. certificati di abilitazione alla consulenza rilasciati al 31/12/2016 risultano essere n. 265, tutti costituiti da nuovi rilasci.

d) **Art. 9, comma 1** (certificati di abilitazione rilasciati per l'acquisto e l'utilizzo)

N. certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciati al 31/12/2016 risultano essere n. 51.933 di cui n. 28.186 nuovi rilasci e n. 23.747 rinnovi.

2 - Controllo funzionale delle macchine irroratrici

Base legale: Art.12, comma 4 (sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali delle irroratrici, cfr. Paragrafo A.3.1., Paragrafo A.3.9 e Paragrafo A.3.10 del PAN)

Fornire una breve descrizione delle caratteristiche regionali per il settore delle macchine irroratrici ed in particolare:

- n. irroratrici presenti sul territorio (stima)
- n. Centri Prova autorizzati
- n. tecnici abilitati
- n. controlli funzionali effettuati al 31/12/2016

La Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, recepita dal D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 ha reso obbligatorio il controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari.

Successivamente, il Decreto 22 gennaio 2014, di approvazione del PAN per l'uso sostenibile dei PF, ha definito le competenze, che rimangono in capo alle regioni, gli aspetti organizzativi del servizio e le procedure per l'effettuazione dei controlli funzionali. Tali procedure fanno riferimento ai documenti predisposti a livello nazionale dal gruppo di lavoro "ENAMA".

In Regione Veneto con la DGR n. 1158 del 26 luglio 2011, avente per oggetto la "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari", si era anticipato quanto poi approvato a livello nazionale e si è provveduto ad una revisione complessiva del sistema di verifica del controllo funzionale delle macchine irroratrici adeguandone i contenuti tecnici e la modulistica utilizzata, al fine di allinearli a quanto stabilito dal decreto di approvazione del PAN.

E' stata predisposta una apposita pagina web con tutte le informazioni inerenti tale servizio all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici>

Per quanto riguarda il potenziamento del servizio, nel 2011, 2012 e 2014 sono stati realizzati quattro corsi di formazione per tecnici addetti ai controlli, in collaborazione con l'Università di Padova – Dipartimento TeSAF, a cui hanno partecipato complessivamente 132 tecnici, di cui 29 da fuori Regione, che sono stati abilitati al ruolo di tecnici responsabili dei Centri di Prova.

L'Unità Organizzativa Fitosanitaria della Regione del Veneto ha provveduto ad autorizzare i Centri Prova sulla base delle condizioni oggettive (macchine ed attrezzature) e soggettive (personale tecnico incaricato) riscontrate in ciascun Centro Prova.

Attualmente sono riconosciuti dalla Regione Veneto 37 Centri Prova, ed altri 7, autorizzati da altre Regioni, hanno ottenuto il riconoscimento ad operare anche in Veneto.



Dai dati che i Centri Prova stessi sono tenuti a trasmettere trimestralmente, si evidenzia un aumento del numero dei controlli effettuati dagli stessi, che è passato dai 501 del 2012 agli oltre 3600 dei primi 9 mesi del 2016.

L'aumento del numero dei controlli è stato in parte determinato, oltre che dall'opera di sensibilizzazione messa in atto dalla Regione del Veneto e dalle Organizzazioni professionali di categoria, anche da alcuni Regolamenti comunali sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari che hanno anticipato l'obbligo del controllo e dal PAN stesso, che per quanto riguarda i contoterzisti ha fissato la scadenza del controllo al 26 novembre 2014. A fronte di un numero indicativo di circa 50.000 attrezzature presenti in Regione per la distribuzione di prodotti fitosanitari, al termine del 2016 risultano essere stati effettuati complessivamente 10.930 controlli funzionali.

Numero di controlli effettuati negli ultimi 5 anni

Anno	2012	2013	2014	2015	2016 set	Totale
N. controlli	501	1574	2.500	2.690	3665	10.930

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020 (DGR n. 1937/2015) a riguardo degli interventi a favore dell'acquisto di attrezzature per la difesa delle colture e per il diserbo chimico sono già stati finanziati n. 40 interventi, per una spesa concessa di 742.320 €.

Sempre al fine di accompagnare l'ammodernamento del parco attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, le risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori, nel 2015 sono state pari a 37.700 € (acquisto due atomizzatori e una macchina per il pirodiserbo) e 1.615,50 € per la taratura di 23 attrezzature.

Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della misura

La principale criticità nell'attuazione della misura è legata al mancato obbligo inserito nella norma nazionale di scaglionare la programmazione dei controlli, unito al fatto che gli utilizzatori professionali, pur informati, hanno atteso la scadenza per sottoporre le attrezzature aziendali al controllo. Il dato sul numero di irroratrici soggette all'obbligo del controllo è frutto di stima, mancando un registro delle attrezzature in uso, e ciò rende difficile stabilire se potrà essere raggiunto, e in che misura, l'obiettivo di sottoporre le attrezzature per uso professionale al controllo almeno prima del loro utilizzo nella prossima stagione.

3 - Irrorazione aerea

Base legale: Art.13 (autorizzazione in deroga all'uso del mezzo aereo (cfr. Paragrafo A.4 del PAN))

Tenuto conto che l'irrorazione aerea è vietata e che è consentita in deroga solo in particolari condizioni dettagliatamente indicate dalla norma, fornire elementi conoscitivi sulle autorizzazioni richieste al Ministero della Salute e da questo concesse, con riferimento agli ultimi tre anni.

Il D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012, e il successivo Decreto 22 gennaio 2014 di approvazione del PAN, hanno disciplinato in maniera puntuale la materia.

In Veneto l'utilizzo del mezzo aereo è disciplinato dalla DGR n. 1720 del 18/05/2004 – “Disposizioni regionali in materia di trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con il mezzo aereo”, in ottemperanza a quanto previsto dalla previgente normativa nazionale (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, art. 5 comma 22). La DGR stabilisce che è l'Unità Organizzativa Fitosanitario il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, mentre alle ULSS competenti per territorio spettano le attività di controllo e l'emissione di un parere preventivo all'autorizzazione stessa.



Nel 2014, a seguito di specifica richiesta dell'Eliconsorzio del Prosecco-Valdobbiadene, è stata convocata una apposita Conferenza di servizi coinvolgendo tutti i soggetti interessati – ULSS, Comuni, ARPA e Direzione Prevenzione.

A seguito dell'esito positivo degli adempimenti istruttori e del decreto di autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari da parte del Ministero della Salute, in data 16 aprile 2014 è stato autorizzato l'uso del mezzo aereo da parte dell'Eliconsorzio del Prosecco – Valdobbiadene (TV), in un'area di circa 120 ettari, appartenenti a 6 Comuni della provincia di Treviso.

Negli anni 2015 e 2016 la richiesta di utilizzo del mezzo aereo non è stata più ripresentata dall'Eliconsorzio, in quanto i viticoltori hanno adottato tecniche di distribuzione da terra anche in quei vigneti che presentavano particolari problemi orografici.

4 - Tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Base legale: Art.14, comma 2 (attuazione delle misure previste dal PAN per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, cfr. Paragrafi A.5.2.1, A.5.2.2 e A.5.2.3 del PAN)

Fornire una breve descrizione in merito a:

- *Recepimento e applicazione delle “Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette” approvate con DM del 10 marzo 2015.*
- *Azioni poste in essere in coerenza con il Piano di distretto idrografico competente per territorio.*
- *Misure e risorse finanziarie individuate all'interno del PSR regionale che hanno attinenza con la tutela dell'ambiente acquatico.*

Relativamente alla tutela dell'acqua potabile, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto stabilisce all'art. 15 che, per quanto riguarda i punti di captazione della risorsa idrica ai fini potabili, fino a quando non sarà efficace la delimitazione delle zone di rispetto come identificate sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 12 dicembre 2002, la zona di rispetto ha attualmente un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali, come anche stabilito dalla normativa nazionale, D.Lgs.152/2006, art. 94. Il Piano di Tutela delle Acque, inoltre, stabilisce all'art. 6, analogamente al D.Lgs.152/2006, art. 94, che la zona di tutela assoluta è l'area immediatamente circostante una derivazione; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, di acque superficiali, la zona di tutela assoluta deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di presa e ad infrastrutture di servizio.

Relativamente alla tutela dell'ambiente acquatico, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto prevede, all'art. 17, la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, al fine di mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa (fra cui si possono annoverare anche i prodotti fitosanitari), di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità.

Il Piano di Tutela delle Acque, inoltre, all'art. 11, stabilisce adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza (recentemente aggiornate con D.Lgs 172/2015) fra cui figurano anche alcuni prodotti fitosanitari, al fine del raggiungimento del buono stato di qualità per i corpi idrici.

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione del Veneto (ARPAV), inoltre, garantisce il monitoraggio costante dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali. Come riportato nel “Piano di monitoraggio 2016 – Corsi d'acqua e laghi” di ARPAV, i pesticidi, gli erbicidi e gli insetticidi vengono ricercati in 159 stazioni a rischio per inquinamento diffuso agricolo, per il controllo di acque destinate alla potabilizzazione, e/o poste a chiusura di bacino, per il calcolo dei carichi veicolati a mare, con frequenza di monitoraggio generalmente trimestrale. Essendo le attività agricole concentrate prevalentemente nel periodo



aprile-settembre, è previsto di effettuare almeno due prelievi in tale periodo. In funzione dei risultati di tale monitoraggio, viene effettuata la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne.

ARPAV garantisce inoltre il monitoraggio costante dei prodotti fitosanitari anche nelle acque sotterranee, su circa 300 punti di monitoraggio con frequenza semestrale, in primavera (aprile –maggio) ed autunno (ottobre – novembre). In funzione dei risultati di tale monitoraggio, viene effettuata la classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee.

Nel Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, approvato il 4/3/2016, sono presenti le misure di attuazione della Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e della Direttiva 92/43/CEE sugli habitat, direttive che costituiscono il nucleo della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base normativa su cui si fonda la rete ecologica comunitaria Natura 2000. Al paragrafo 3.3.5 di tale parte del Piano di Gestione, sono illustrate le misure sino ad allora predisposte per i siti "Natura 2000" veneti.

In merito a tale punto, al momento non viene effettuato nessun controllo diretto da ARPAV. Il DM 10 marzo 2015, all'art. 2 stabilisce che le Regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida di cui all'art. 1, individuano le misure di cui ai paragrafi A.5.2 e A.5.8 del PAN.

Un riscontro, seppur indiretto, si ricava dal controllo del CGO10, nel quale, a partire dal 2016 si prevede una verifica dettagliata delle prescrizioni dell'etichetta, comprese le disposizioni per la tutela dei corpi idrici, relativamente alle fasce di rispetto non trattate.

Inoltre, nel controllo di condizionalità per la BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, vige il rispetto di inerbimento della fascia di 3 o 5 metri lungo i corpi idrici individuati con decreto regionale. Le verifiche di AVEPA, permettono in tale contesto il controllo sul rispetto dell'impegno e, pertanto, anche dell'utilizzo di prodotti fitosanitari lungo i corpi idrici.

Sempre nell'ambito dei controlli di condizionalità, per la BCAA3, è prevista la verifica dell'infrazione (di tipo intenzionale), relativa allo "scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni".

Stato di attuazione del DM 10 marzo 2015

Il Decreto 10 marzo 2015 individua le Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, volontarie o obbligatorie, da applicare nel rispetto del Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari entro 2 anni dalla sua entrata in vigore (scadenza 12/2/2016) e prescrive che tali misure siano individuate sulla base di un attento processo di pianificazione e programmazione coinvolgendo tutti i soggetti competenti in materia di:

- Disciplina dell'uso dei prodotti fitosanitari;
- Tutela dell'ambiente e della salute;
- Enti gestori dei Siti Natura 2000 e delle aree protette;
- Autorità di distretto idrografico.

Allo scopo, al punto D delle premesse, il DM 15/03/2015 individua l'approccio metodologico da seguire, caratterizzato da:

- individuazione delle criticità territoriali rispetto alla qualità delle acque e ai siti RN 2000;
- coordinamento delle Strutture regionali per assicurare l'integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione (Piano di gestione dell'Autorità di Distretto, PSR; Piani di gestione e misure di conservazione dei siti RN 2000; Piano di Tutela delle Acque; Piano irriguo nazionale). Viene anche chiesto il coordinamento interregionale a scala di distretto idrografico.

Il DM inoltre prescrive che si valuti l'impatto socio economico delle misure proposte, nonché le specifiche condizioni di applicazione locale di queste ultime, anche al fine di non compromettere la redditività delle imprese agricole.

Da ultimo, il processo di scelta delle Misure obbligatorie o volontarie da applicare deve essere condiviso tramite consultazione pubblica ai portatori di interesse, e vanno inoltre individuati adeguati fabbisogni formativi e informativi a consulenti, distributori di P.F. e utilizzatori professionali.



Le Regioni hanno l'obbligo di trasmettere e rendicontare con una relazione dettagliata sulle attività svolte (Capitolo B – INDICATORI del PAN), le informazioni che dimostrano l'applicazione delle Linee Guida (la prima volta entro il 31/12/2016, e successivamente ogni 30 mesi) sulla base di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 150/2012, art. 6, comma 8 (*competenza che in Veneto, stante la riorganizzazione recentemente intervenuta, è solo ora in via di definizione*).

L'obbligo di mettere in atto le Linee Guida di cui al DM 10/3/2015 è ripreso anche nel Piano di Gestione della Direttiva Quadro Acque trasmesso dal MATMM alla Commissione a marzo 2016.

L'applicazione delle linee Guida stabilite dal DM è già inserita nel "Programma delle Misure" del Piano di Gestione DQA per le eventuali azioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mediante "apposito provvedimento della Giunta regionale, che dovrà stabilire gli ambiti di applicazione, la copertura geografica delle misure, nonché gli eventuali costi di investimento/gestione associati".

Sebbene non formalmente recepita a tale scopo, una "prima individuazione" delle Misure prescritte dalle Linee Guida, è costituita dall'insieme di azioni attive in Veneto e già comprese nel ventaglio delle 18 elencate dalle linee guida ministeriali sono le seguenti, che in parte costituiscono condizioni di vincolo già prescritte in Veneto:

- dal regime di Condizionalità [vincolo] in agricoltura (*Misura 1 - Fascia di rispetto non trattata "CGO10"; Misura 4 - Fasce di rispetto erbacee "BCAA1"; Misura 5 - Limite all'erosione "BCAA5";* o
- dalle Misure di conservazione degli habitat [vincolo] (*Misura 16 - Misure complementari per le ZSC "DGR 786 del 27 maggio 2016 di adozione delle Misure di conservazione generali e sito specifiche";* e
- alle condizioni di **adesione volontaria** inserite nella proposta di PSR 2014-2020 (*Misura 6 - Riduzione del ruscellamento "PSR M10"; Misura 8 - Riduzione uso erbicidi "PSR M10 e 11"; Misura 14 - Adozione sistemi adeguati per deposito e conservazione fitofarmaci "PSR M4.1.1"; Misura 15 - Misure complementari per aumentare la sicurezza nelle fasi di conservazione e deposito dei PF "PSR M4.1.1"; Misura 17 - Formazione "PSR M1 e 2"; Misura 18 - Promozione del rispetto dei disciplinari "PSR M1 e 2"*).

Proprio per dare una risposta stante la delicatezza delle proposte da affinare e considerati gli impatti che le 18 Misure inserite nel DM 10/3/2015 possono comportare nel contesto produttivo agricolo del Veneto cui sarà necessario dare ulteriore riscontro attraverso un'accurata analisi delle caratteristiche pedologiche e geomorfologiche del territorio agricolo veneto, ponendole in relazione con le misure di conservazione, nonché con la sostenibilità economica per i settori coinvolti dai nuovi obblighi.

Precisazioni applicative della Misura 4 "Realizzazione e gestione di fascia di rispetto vegetata" del Decreto 10 marzo 2015

L'applicazione della Misura 4 delle "Linee Guida del PAN" prevede, in estrema sintesi, la realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata, uniforme ed ininterrotta, localizzata tra il bordo di un campo ed un corso d'acqua, con lo scopo principale di contenere il ruscellamento al fine di salvaguardare gli organismi acquatici ed, al tempo stesso, in grado di rimuovere sedimenti, sostanza organica e altri contaminanti dall'acqua di ruscellamento.

La Regione del Veneto, nonostante, ad oggi, non abbia approvato alcun provvedimento che dia esplicita applicazione di quanto disposto dalla richiamata Misura 4 del DM 10.3.2015, ha, di fatto, approvato disposizioni regionali che - ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE - perseguono obiettivi che intersecano con quanto atteso dalle Linee Guida Dal 1° gennaio 2012, con lo Standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" (ora BCAA1) di Condizionalità, è stata data possibilità alle Regioni di adattare l'ampiezza del vincolo obbligatorio di costituzione delle fasce tampone erbacee non lavorata, quindi stabilmente inerbita, spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 o 3 metri dal ciglio di sponda di corpi idrici, in funzione dello stato di qualità (stato chimico e/o ecologico) delle acque superficiali monitorato dalle ARPA, intendendo per "stato ecologico" l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli



ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali e per “*stato chimico*” la valutazione sulla base del confronto tra i valori degli inquinanti monitorati e gli standard di qualità previsti dalla normativa, ossia le concentrazioni massime accettabili di inquinanti eventualmente presenti nei corpi idrici.

In Veneto, con l’approvazione dei DDR n. 18 del 28.2.2012, DDR n. 34 del 23.4.2014 e del DDR n. 16 del 15.3.2016, sono stati definite le ampiezze delle fasce inerbite obbligatorie che un agricoltore deve mantenere in fregio ai corpi idrici monitorati - ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. In particolare, le ampiezze delle fasce inerbite obbligatorie possono variare da 0 a 3 a 5 metri, in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o dello stato chimico monitorato da ARPAV per i diversi tratti fluviali e comunicati al Sistema Europeo WISE:

AMPIEZZA FASCIA INERBITA							
STATO ECOLOGICO							
STATO CHIMICO	BUONO	ELEVATO / OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO / SCADENTE	PESSIMO / CATTIVO	NON DEFINITO
		Impegno assoluto	3	3	5	5	3
	NON BUONO	5	5	5	5	5	5
	NON DEFINITO	Impegno assoluto	3	3	5	5	5

[Da nostra elaborazione]

In Veneto l’applicazione delle disposizioni di distanza e l’obbligo di costituire la fascia inerbita in fregio ai corpi idrici monitorati dalla “Direttiva quadro acque” è informazione fornita all’agricoltore che è obbligato a mantenere tale fascia di rispetto ai fini di osservare la BCAA1 di condizionalità. Tale informazione è resa disponibile cartograficamente sul portale PiAVE, nell’apposita sezione dedicata: <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia> e trasmessa anche all’Organismo Pagatore Regionale - AVEPA per aggiornare i vincoli riscontrabili a fascicolo aziendale dagli agricoltori che presentano Domanda Unica, in modo da poterli rendere edotti di quali siano i mappali catastali in loro conduzione diretta nei quali sia presente il vincolo di inerbitamento in fregio ai corpi idrici.

AZIONI POSTE IN ESSERE IN COERENZA CON IL PIANO DI DISTRETTO IDROGRAFICO COMPETENTE PER TERRITORIO

Il Piano di Gestione del distretto Idrografico delle Alpi Orientali approvato il 4 marzo 2016 all’allegato 8/C presenta il quadro ricognitivo dello stato di attuazione della normativa sulle acque, che richiama in più punti le misure di attuazione del PAN. Per quanto attiene le Misure di tutela dell’ambiente acquatico, il codice dell’azione attuativa è denominato BA_09_09 nel caso si tratti di Misure del PAN finalizzate alla tutela specifica dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, mentre le Misure adottate ai fini dell’individuazione e della protezione delle acque destinate all’uso umano sono classificate con il codice BA_13_00. Tra queste ultime è compreso anche il richiamo al PAN per le Misure specifiche di tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile (Misura A.5.2 del PAN), nonché il richiamo alla necessità di individuare le Misure previste dal DM 10 marzo 2015, art. 2, che costituiscono “Misura da attivare nel II ciclo di pianificazione (2015 – 2021) per tutte le regioni e province autonome che appartengono al Distretto Idrografico.



Ancora, la codifica BA_17_00 individua tra le “Misure di controllo dell’immissione di inquinanti da fonti diffuse – agricoltura” le elaborazioni dei disciplinari di produzione per ridurre l’uso anche dei pesticidi e per un uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura, nonché l’applicazione del regime di condizionalità nazionale, nonché l’individuazione dei tratti di corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 (ora BCAA1) “introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”. La stessa codifica relativa al settore agricolo richiama anche l’applicazione in Veneto delle Misure generali per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché quelle specifiche di tutela di corpi idrici dai presidi fitosanitari (BA_17_05) segnalando che è compresa le misure da attivare nel II ciclo di pianificazione (2015 – 2021) l’attività di monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee previsto nella Misura C.1 del PAN.

Il programma delle Misure che costituisce Volume 8 del Piano di Gestione in argomento riporta inoltre al capitolo 18.2.2 uno specifico paragrafo relativo al Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e delle prime Misure applicative, nel quale viene data ricognizione anche dell’attività avviata in Veneto e delle Misure da attuare nel II ciclo di pianificazione, comprese quelle a titolo preventivo e quelle riferite all’ambiente acquatico.

MISURE E RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE ALL’INTERNO DEL PSR 2014-2020 DEL VENETO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE E DELL’AMBIENTE ACQUATICO

Nell’ambito del Psr 2014-2020 della Regione del Veneto, è stato individuato uno specifico fabbisogno (19) denominato “Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione”. Ciò corrisponde alla necessità di migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche, attraverso l’adeguamento delle tecniche agronomiche di gestione, nonché di quelle distributive, sia per quanto riguarda i presidi fitofarmaci, che per quanto riguarda i principi fertilizzanti. Vengono, pertanto, individuati sistemi innovativi e/o caratterizzati da metodi di coltivazione e di allevamento eco-compatibili. Le azioni proposte hanno cercato dare il massimo sostegno anche allo sviluppo del settore biologico, che nella passata programmazione non aveva dato un riscontro sostenuto in termini di adesione.

Il raggiungimento dell’obiettivo specifico di una migliore gestione delle risorse idriche superficiali e profonde e dei fertilizzanti è collegato al soddisfacimento dei fabbisogni individuati per la focus area “4B) *Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi*” che evidenziano, oltre alla necessità di un efficiente utilizzo della risorsa idrica, l’esigenza di migliorare lo stato chimico ed ecologico della stessa e di salvaguardare i terreni agricoli da contaminazioni. Le pratiche di introduzione e mantenimento di infrastrutture verdi, in particolare di fasce tampone, nonché la conversione a prato di superfici seminative e il mantenimento di prati, prati permanenti e pascoli, sono coerenti con l’obiettivo 4b: per tutte queste fattispecie di interventi viene infatti **escluso l’utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci**, contribuendo pertanto alla diminuzione degli apporti chimici e organici sulle culture seminative (M10- Pagamenti agro-climatico-ambientali).

Nell’ambito degli investimenti non produttivi è, inoltre, prevista la creazione di sistemi fitodepurativi, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e la possibilità di riqualificare la rete idraulica, creando un ecosistema acquatico basato sullo sviluppo di numerose componenti vegetazionali, con la funzione di incrementare lo stato ecologico delle acque superficiali (M04- Investimenti in immobilizzazioni materiali).

Un contributo inoltre è dato dall’agricoltura biologica che, riducendo gli input, concorre al raggiungimento di migliori standard qualitativi nelle risorse idriche (M11- Agricoltura biologica).

Risultano strategiche anche la creazione di Gruppi Operativi del PEI, la realizzazione di progetti pilota e di progetti collettivi in grado di accrescere i risultati ambientali di iniziative volte all’efficientamento dell’utilizzo delle risorse idriche (M16- Cooperazione), nell’ottica di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici.



Nelle aree montane, ai fini del raggiungimento del medesimo obiettivo, sono previste compensazioni per le imprese agricole che mantengano o promuovano l'adozione di sistemi di produzione sostenibili (M13).

Sono anche previste azioni mirate di informazione e consulenza orientate al trasferimento delle conoscenze sulle tematiche connesse alla gestione delle risorse idriche (M01- Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole).

Le misure a superficie che interessano l'obiettivo di Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche sono le seguenti:

10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi

10.1.4 Mantenimento di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli

10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli

10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali

10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Complessivamente, viene indicato nel Psr 2014-2020 della Regione del Veneto un indicatore di obiettivo costituito dai Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica pari a 80.050 ha.

Al 2016 sono stati attivati bandi per l'adesione alle Misure 10 (pagamenti agroclimaticoambientali), 11 (biologico), 4.1 (investimenti materiali nelle aziende agricole), 16 (cooperazione), che possono già concorrere alla definizione dell'indicatore obiettivo sopra richiamato.

5 - Riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Base legale: Art.15, comma 2 (lettera a), comma 3 e comma 6 (attuazione delle misure per la tutela di aree specifiche, cfr. Paragrafo A.5.6)

Fornire una breve descrizione delle azioni poste in essere per la tutela delle aree specifiche, sia direttamente che in termini di regolamentazione ed indirizzo a beneficio di altri enti competenti per territorio (Province, Comuni, ecc..), con particolare riferimento a:

- Adozione di determinazioni regionali in materia.
- Adozione di protocolli tecnici/linee guida a beneficio di altri enti territoriali.
- Eventuale adozione di misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale sull'uso sostenibile dei PF.

La Giunta regionale del Veneto con la DGR n. 1262 del 1° agosto 2016, alla luce dell'approvazione del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha aggiornato e integrato gli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari già approvati con DGR n. 1379 del 17 luglio 2012, che teneva conto delle indicazioni della direttiva 2009/128/CE e anticipava in parte le indicazioni del PAN.

Nello specifico, con la DGR n. 1262/2016 sono stati approvati i seguenti documenti:

- **Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari** che ripercorrendo il ciclo di vita del PF – dalla fase di vendita all'utilizzo finale – vogliono favorire una convivenza civile tra cittadino e



agricoltore, prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e strade, i rischi di inquinamento e l'insorgenza di disagi e malattie per persone, animali e piante.

- **Proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da Gruppi vulnerabili.** Il provvedimento in ottemperanza del comma A.5.6 del PAN che prevede che le Autorità locali competenti, tenendo conto delle Linee di Indirizzo, adottino i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, è stato inviato a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto per gli adempimenti di competenza.
- **Protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.** Le indicazioni contenute nel documento costituiscono una prima indicazione, esemplificativa e non esaustiva, delle soluzioni adottabili per la difesa del verde pubblico da parassiti e patogeni, in ottemperanza alle disposizioni riportate ai paragrafi A.5.6 e A.5.6.2 del PAN. Considerato che la materia è oggetto di costante evoluzione dal punto di vista tecnico ed applicativo, le indicazioni contenute nel documento saranno oggetto di aggiornamenti periodici a cura dell'Unità Organizzativa Fitosanitario e pubblicati sul relativo sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto. (<http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>)

Rispetto a quanto previsto nel PAN, le indicazioni comprese nella DGR n. 1262/2016 riguardano:

- L'obbligo di registrazione dei trattamenti con i prodotti fitosanitari da parte delle Amministrazioni comunali nel "Registro web dei trattamenti" predisposto dalla Regione Veneto al fine di popolare il monitoraggio delle sostanze attive utilizzate in ambito extra-agricolo. Inoltre, le Amministrazioni comunali dovranno fornire adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, pubblicandole sul sito web comunale dell'Amministrazione trasparente.
- Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento in parola.
- Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale deve favorire azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
- L'eventuale deroga all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida dovrà essere approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della misura

Nonostante la proposta di Regolamento comunale sia stata presentata a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto mediante due incontri organizzati presso l'ANCI Veneto, l'adozione dei provvedimenti necessari da parte delle Autorità locali per la gestione del verde urbano e/o uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari stenta a decollare. Tra i motivi emersi durante gli incontri, si rileva una difficoltà di applicazione concreta anche a causa dei divieti di utilizzo dei prodotti fitosanitari riportati al paragrafo A.5.6 del PAN.

6 - Riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette

Base legale: Art.15, comma 2 (lettera b), comma 3 e comma 6 (attuazione delle misure per la tutela di aree specifiche, cfr. Paragrafo A.5.8)



Fornire una breve descrizione delle azioni poste in essere per la tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, con particolare riferimento a:

- Modalità di gestione dei siti (ente gestore, piani di gestione approvati, ecc...)
- Recepimento e applicazione delle “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette” approvate con DM del 10 marzo 2015.
- Connessione tra le necessità di tutela dei siti e previsioni programmatiche e finanziarie del PSR regionale.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 sono state approvate le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto all’art. 4, comma. 4, della Direttiva 92/43/CEE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all’atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Tali Misure, individuate per l’Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, contengono nel Titolo III una selezione delle principali vigenti disposizioni legislative che, qualora non in contrasto con le misure di conservazione, concorrono al mantenimento, ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di Direttiva. In particolare si mettono in evidenza il Capo II dal titolo “Ambienti acquatici” ed un Capo III “Ambienti agricoli ed urbani”.

A quanto sopra evidenziato si aggiunge:

- Misure di Conservazione Generali: in questo caso è stato esplicitato un articolo nel quale non si ammette la deroga all’irrorazione aerea dei fitofarmaci;
- Misure di Conservazione per habitat e specie: che individuano divieti, obblighi e buone prassi sito e specie specifici. Nella tabella sottostante si indicano gli articoli di maggiore interesse.

ART.	REGIONE BIOGEOGRAFICA	HABITAT
128	ALPINA	91D0*
158	ALPINA	5130/6150/6170/6210/6230*/62A0/6410/6430
173	ALPINA	6510/6520
183	ALPINA	7110*/7140/7210*/7230
184	ALPINA	7220*
196	ALPINA	3260
206	ALPINA	Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>
207	ALPINA	Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>
164	CONTINENTALE	6210/62A0/6410/6420/6430
183	CONTINENTALE	7210*/7230
184	CONTINENTALE	7220*
198	CONTINENTALE	3260
213	CONTINENTALE	Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> e <i>Stipa Veneta</i>
241	CONTINENTALE	Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>

Per concludere si mette in evidenza che nelle Misure di Conservazione quanto individuato come “**buone prassi**” sono azioni finanziabili in qualità di pagamenti agro climatici ambientali nell’ambito del PSR 2014-2020.



La Commissione europea, in linea con quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva habitat, impegna gli Stati Membri ad individuare una serie azioni prioritarie per le aree Natura 2000 relative al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, all'interno di un documento denominato "Prioritised Action Framework - PAF",

Il PAF rappresenta un'opportunità per un più efficace orientamento delle risorse, da realizzare con il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili dei fondi indicati nei documenti di indirizzo della programmazione 2014-2020 come potenziali sorgenti finanziarie per Natura 2000 (FEASR, FSE, FESR, FEP e LIFE).

In collaborazione con l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia, la Giunta regionale ha predisposto lo strumento PAF ed hanno individuato le risorse che sono state utilizzate e che hanno avuto ricadute in ambito Rete Natura 2000 avvalendosi delle risorse finanziarie del PSR 2007-2013. Tale documento è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 683 del 28 aprile 2015 ed è scaricabile dal sito istituzionale al link <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/parchi-biodiversita-e-foreste>.

La DGR n. 683 del 28 aprile 2015 ha approvato, con l'allegato A, il PAF, e, nell'ambito del paragrafo "European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)" illustra come numerose tipologie di intervento della Misura 214 del PSR 2007-2013 (pagamenti agro-ambientali) prevedano impegni collegati ad una gestione del territorio favorevole alla conservazione e/o l'aumento di habitat agricoli ad alto pregio naturale e/o specie floristiche e faunistiche ad essi collegati (se non dipendenti).

Le superfici totali oggetto di impegni (SOI) in cui si determinano effetti positivi sulla biodiversità presentano incidenze sulle rispettive superfici agricole estremamente elevate nelle aree naturali protette e/o i siti "Natura 2000" (SIC e ZPS), rispettivamente pari al 18 % e al 33 %, valori quindi molto superiori al dato medio regionale (circa 8,8%).

In proposito deve essere peraltro rilevato che tutte le superfici in cui sono in essere pagamenti agro ambientali del PSR 2007 – 2013 e pagamenti agro climatico ambientali del PSR 2014 – 2020 rendicontati dal PAF riguardano impegni specifici che vietano qualsiasi utilizzo di fitofarmaci (Regolamento biologico, gestioni di siepi, mantenimento di habitat e biotipi, gestione dei prati e dei pascoli)

Si illustrano di seguito le superfici agroambientali con effetti favorevoli alla biodiversità per Sottomisura e aree prioritarie rendicontate dal PAF, sulle quali è nullo l'uso di prodotti fitosanitari.

Indicatori	Totale in Veneto		Aree Natura 2000		Parchi e Riserve	
	Superficie oggetto di impegno (SOI)					
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
214A	2.519	4	210	1	38	1
214C	5.530	9	434	2	250	6
214D	289	0	49	0	9	0
214E	51.232	83	17.312	96	4.133	93
Sub totali	59.570	100	18.005	100	4.430	100



	Totale in Veneto	Aree Natura 2000	Parchi e Riserve
Superficie sul totale regionale (%)	100	30	7
Superficie territoriale (ha)	1.837.089	392.420	92.919
SAU (ha)	678.616	54.335	24.607
SOI/Superficie agricola (%)	8,8	33,1	18,0

Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della misura.

Come già richiamato nelle precisazioni riguardanti le criticità al punto 4., anche nel caso della tutela dell'ambiente acquatico nelle zone della Rete Natura 2000 il Veneto ha finora attivato molte azioni volontarie nell'ambito delle misure a superficie del II pilastro della PAC che perseguono l'obiettivo di ridurre completamente l'uso dei P:F. in tali ambiti. Alcune di tali misure sono del tutto corrispondenti a quelle indicate dalle Linee guida del DM 15.03.2015, quali la Misura 3 "Siepi e barriere artificiali" e la Misura 13 "Eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive habitat 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento"

7 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Base legale: Art.17, comma 3 (manipolazione e stoccaggio dei PF, cfr. capitolo A.6 e Allegato VI del PAN)

Verifica della sinergia tra le previsioni del PAN e dell'allegato VI rispetto ai requisiti di condizionalità indicati dalla Regione;

Indicare gli eventuali impegni finanziari del PSR regionale in relazione a quanto riportato al paragrafo A.6.1 del PAN.

In materia di condizionalità, l'allegato VI, paragrafo VI.1 – Stoccaggio dei prodotti fitosanitari – , è stato recepito integralmente a partire dalla campagna di controllo 2015. Tali disposizioni trovano applicazione per le "Regole di condizionalità" di cui all'art 93 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come definite all'Allegato II dello stesso.

Tra queste, è interessato l'Atto di condizionalità CGO10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. I riferimenti normativi di applicazione nella Regione del Veneto:

- DGRV n. 612 del 21.04.2015 e DGRV n. 466 del 19.04.2016;
- Decreto del Direttore n. 87/2015 e successive modifiche – Allegato A – Condizionalità: Specifiche tecniche e strumenti di controllo anno 2015 in applicazione della DGRV n. 612/2015;
- Decreto del Direttore n. 82/2016 – Allegato B – Condizionalità: Specifiche tecniche per i controlli in loco anno 2016, in applicazione della DGRV n. 466/2016.



Il controllo è in loco e viene effettuato su un campione di aziende pari ad almeno l'1% dei beneficiari soggetti agli impegni di condizionalità che, nella campagna di riferimento, hanno dichiarato colture per le quali è normalmente previsto l'utilizzo di prodotti fitosanitari (40.000 aziende/anno).

Presso l'azienda vengono verificati tutti i punti di cui al PAN; tra questi viene verificata la presenza dei dispositivi di protezione individuale ed il sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e la sua conformità alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.).

Tra i controlli effettuati si segnalano quelli per le cui irregolarità, sono previste azioni correttive entro termini prestabiliti:

- la presenza di un sufficiente ricambio dell'aria e contemporaneamente se le aperture per l'aerazione sono protette da griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
- la presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari e la loro conservazione in stato pulito dentro appositi depositi o armadietti;
- la presenza - sulla parete esterna del deposito - dei cartelli di pericolo, e - in prossimità dell'entrata del deposito - dei numeri di emergenza;
- la presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali dei prodotti.

In merito ai controlli effettuati sull'applicazione della Difesa integrata obbligatoria (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2012) si precisa che i requisiti minimi fitosanitari prevedono ai sensi di quanto previsto dal DM 180/2015 e dal DM 3536/2016 "*Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...).* Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome."

Nel 2014, nell'ambito delle verifiche di condizionalità, riguardanti l'1% della popolazione selezionata, per il RMFIT era prevista la sola verifica dell'attestato di funzionalità delle attrezzature.

Dal 2015, il controllo dei requisiti minimi sopra riportato è stato svolto sul campione di aziende selezionate per le verifiche degli impegni specifici delle Misure 10 e 11, nonché 214 del PSR Veneto.

La popolazione 2015 (domande Misura 10, 11 e 214) era di oltre 9.000 domande; il campione selezionato ha riguardato circa 600 domande.

Le irregolarità riscontrate nel 2015 NON riguardano nello specifico tale impegno.

I controlli 2016 sono ancora in fase di attuazione e termineranno il 31/12/2016. Allo stato attuale non si ha alcuna evidenza di irregolarità a riguardo.

In merito agli esiti dell'attività del controllo effettuato dalle Aziende ULSS nel 2015 sono state evidenziate le seguenti irregolarità per quanto riguarda la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, con la frequenza indicata tra parentesi.

- a. Presso le rivendite n. 52 casi di carenze riscontrate:
- insufficienti dimensioni dei locali di deposito (3)
 - utilizzo locali deposito non autorizzati (1)
 - sistema contenimento insufficiente (6)
 - ventilazione insufficiente (3)
 - non separazione tra il locale deposito e il locale vendita (8)
 - locali deposito non adeguati (17)
 - riordino prodotti fitosanitari su scaffalatura (7)
 - deposito di materiale non pertinente (6)



- vasca a tenuta non adeguata (1)
- b. Presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari n. 152 casi di carenze riscontrate:
 - dimensioni insufficienti del deposito (8)
 - luogo non idoneo/modalità non idonee del deposito (37)
 - sistema di contenimento insufficiente/assente (62)
 - assenza deposito (1)
 - ventilazione insufficiente/assente (12)
 - carente dotazione mezzi di bonifica per piccole emergenze (7)
 - non corretta conservazione/assenza DPI (5)
 - carente conservazione dei contenitori vuoti di p.f. (3)
 - adozione misure di riduzione del rischio (4)
 - carenza dotazione mezzi di dosaggio (1)
 - carenza dotazione vaschette acqua per esigenza dell'operatore (12)

8 - Difesa integrata obbligatoria

Base legale: Art.19, comma 6 (difesa integrata obbligatoria, cfr. Paragrafo A.7.2.2 del PAN)

Fornire una breve descrizione delle azioni poste in essere per favorire l'applicazione dei principi della difesa integrata.

Si chiede di descrivere le azioni prendendo a riferimento il questionario trasmesso dal Mipaaf nel novembre 2014, che si allega nuovamente.

È opportuno mettere in risalto le azioni poste in essere in seguito all'entrata in vigore del PAN per darne attuazione (es. attività di coordinamento territoriale, predisposizione di specifici supporti tecnici ed informativi ec..)

Indicare eventuali attività specifiche di consulenza aziendale promosse in accordo a quanto previsto al punto A. 7.2.3 del PAN.

1. Servizi di informazione e comunicazione (PAN paragrafo A.7.2.2 punto 1)

Al momento attuale sono attivi servizi di informazione e comunicazione per quanto riguarda la difesa integrata delle principali colture presenti nel territorio regionale.

I servizi fanno capo a seguenti soggetti:

1. Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – U.O. Fitosanitario
(*Coordinamento attività, recapiti zionali, bollettini di difesa integrata, disciplinari.*)
2. Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (ex Azienda regionale Veneto Agricoltura)
(*predisposizione e diffusione di informazioni e bollettini sulle colture erbacee.*).
3. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) – U.O. di Meteorologia
(*Gestione rete Agrometeorologica con 78 stazioni, elaborazione e diffusione dati meteo, modelli, bollettini.*)
4. Soggetti Associativi quali: OP e AOP ortofrutticole, Consorzi tutela vini DOC, Cooperative e Cantine sociali, Consorzio Difesa di Treviso, Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO) che svolgono attività di monitoraggio, e diffusione delle informazioni alle aziende nel territorio di competenza o associate, nel settore vite, olivo, ortofrutta, tabacco.

Non sono stati attivati specifici servizi di informazione e comunicazione ai fini della difesa integrata obbligatoria. Si è in attesa di quanto verrà stabilito in sede di coordinamento nazionale, come previsto al paragrafo A.7.2.1.



2) Rete di monitoraggio, sistemi di previsione e avvertimento, bollettini fitosanitari (PAN paragrafo A.7.2.2 punto 2)

2a) Rete di monitoraggio avversità

Le attività di monitoraggio delle principali colture e avversità vengono effettuate prevalentemente dai Soggetti Associativi e dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (nel seguito "AVISP"), per le rispettive colture. L'U.O. Fitosanitario esegue monitoraggi su problematiche emergenti e da quarantena e su progetti particolari (*Drosophila suzuki*, *Scaphoideus*, *Diabrotica*, *Halyomorpha halis*, *viroso del Pinot grigio*)

I dati vengono condivisi nell'ambito di riunioni di coordinamento gestite a livello di macro aree dal U.O. Fitosanitario e a livello locale dai soggetti elencati al punto 1.4.

Le colture interessate, ciascuna per le principali avversità, sono: vite, olivo, frutticole, (melo, pero, pesco, ciliegio, actinidia); orticole (radicchio, lattuga, cavoli, asparago, aglio, cipolla, porro, pomodoro, patata); cerealicole (mais, frumento, orzo,); industriali (tabacco, bietola, colza, soia).

Si stima che per alcune colture, quali vite, olivo, tabacco, bietola, pomodoro da industria risulta servita la maggior parte della superficie. Per altre colture, quali altre ortofrutticole si può stimare una SAU pari a circa il 30% della superficie coltivata.

I dati del monitoraggio sono utilizzati per la redazione dei bollettini, ma non sono riportati in un sito internet.

2b) Sistemi di previsione e avvertimento

E' disponibile una rete meteorologica regionale, composta da circa 160 stazioni, di cui la metà agrometeorologiche automatiche, presenti nelle aree a destinazione agricola, in grado di rilevare: pioggia, bagnatura, umidità relativa dell'aria, temperatura suolo e aria, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, radiazione solare. La rete è gestita da ARPAV – Servizio Meteorologico di Teolo (PD).

Sono disponibili previsioni meteorologiche dettagliate e i dati sono riportati nel sito: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/meteo> e nei bollettini di difesa integrata.

Sistemi di previsione e avvertimento elaborati sulla base dei dati meteo riguardano: peronospora vite e tignoletta vite; carpocapsa pomacee; ticchiolatura melo; peronospora pomodoro; diabrotica e nottue mais; malattie fungine frumento. Vengono gestiti da ARPAV in collaborazione con il Servizio Fitosanitario e l'AVISP.

La rete meteo e le relative informazioni coprono tutto il territorio regionale.

2c) Bollettini fitosanitari

I bollettini regionali sono predisposti dall' U.O. Fitosanitario in collaborazione con ARPAV e AVISP. Le colture sono quelle indicate al punto 2a, ciascuna per le principali avversità.

Hanno cadenza settimanale, o se del caso più breve, e riportano le informazioni previste al paragrafo A.7.2.2, punto 2 del PAN, quando rilevanti.

I bollettini sono disponibili sul sito internet:

del U.O. Fitosanitario <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari>

di ARPAV http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/download.html

dell'AVISP (colt. erbacee) <https://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120>

Bollettini con valenza territoriale vengono diffusi dai Soggetti elencati al punto 1.4.

Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della misura



Va osservato che ad oggi sono carenti i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria in carico al Ministero dell'Agricoltura e previsti al punto A.7.2.1. In particolare:

- sarebbe necessario definire, per aree omogenee, con il coordinamento del MiPAAF, delle indicazioni tecniche o manuali per la difesa integrata delle principali colture. Il manuale predisposto a livello nazionale dal punto di vista pratico risulta poco utile;
- la banca dati sui prodotti fitosanitari dovrebbe essere mantenuta tempestivamente aggiornata e facilmente accessibile;
- non sono state date indicazioni sui requisiti minimi delle reti di monitoraggio;
- manca la condivisione e la messa a disposizione dei modelli previsionali;
- non risulta ci sia stato un coinvolgimento delle Regioni nella definizione dei progetti di ricerca finalizzati all'applicazione della difesa integrata.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, non c'è stato un potenziamento dei servizi alla difesa integrata. In mancanza di indicazioni ministeriali sulle reti di monitoraggio e per la carenza di risorse e personale dedicato, non è stata implementata una apposita rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità. Per lo stesso motivo non sono state attivate strutture territoriali di coordinamento.

9 - Difesa integrata volontaria

Base legale: Paragrafo A.7.3.2 del PAN (difesa integrata volontaria)

Fornire una breve descrizione dell'evoluzione delle superfici coltivate con il metodo della difesa integrata volontaria negli ultimi anni, mettendo a confronto, in particolare l'applicazione della misura nella programmazione dello sviluppo rurale 2007/2013 e quella riguardante la nuova programmazione 2014/2020.

Al riguardo si fa presente che il paragrafo A.7.4 del PAN ha espressamente previsto che "l'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole".

Fornire indicazioni sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR recentemente approvato

L'Unità Organizzativa Fitosanitario aggiorna e pubblica annualmente i Disciplinari Regionali di Produzione Integrata, per tutte le colture presenti in Regione.

L'aggiornamento viene fatto nell'ambito delle disposizioni nazionali di applicazione del SQNPI – Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata – il cui fondamento è l'articolo 2 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e il successivo D.M. 4890 del 8 maggio 2014 che ha istituito l'Organismo Tecnico Scientifico e i Gruppi Specialistici che hanno il compito di elaborare ed approvare le Linee Guida Nazionali e i disciplinari regionali.

I disciplinari, le eventuali deroghe, le altre informazioni per il corretto utilizzo dei disciplinari sono pubblicati sul sito internet dell'U.O. Fitosanitario:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata>

I disciplinari vengono applicati:

- dalle aziende ortofrutticole che aderiscono ai Programmi Operativi delle OP e AOP;
- dalla maggior parte delle aziende viticole, per scelta volontaria delle Cantine Sociali e dei Consorzi di tutela dei vini DOC;
- da aziende che aderiscono al sistema di qualità "Qualità Verificata" (L.R. n. 12/2001)
- da aziende che aderiscono a programmi privati di certificazione (Global Gap, etc.).

I servizi alla difesa integrata volontaria sono quelli già illustrati relativamente alla difesa obbligatoria.



Produzione integrata nell'ambito dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del Settore ortofrutticolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 36 del Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ogni Stato membro elabora una Strategia nazionale in materia di programmi operativi sul mercato ortofrutticolo realizzati dalle Organizzazioni di Produttori (OP) e dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP), definendo altresì una Disciplina nazionale contenente le condizioni per l'attuazione di specifiche azioni ambientali (cosiddetta Disciplina ambientale).

La Strategia nazionale prevede i seguenti obiettivi generali delle OP/AOP:

1. assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento alla domanda;
2. promuovere la concentrazione dell'offerta ed effettuare l'immissione sul mercato della produzione degli associati;
3. ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

E i seguenti obiettivi specifici delle OP/AOP:

4. pianificare la produzione;
5. migliorare la qualità dei prodotti;
6. incrementare il valore commerciale dei prodotti;
7. promuovere la commercializzazione dei prodotti;
8. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
9. prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri dal mercato.

Nell'ambito della promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente, i programmi operativi delle OP/AOP mirano, nel complesso, a un miglioramento della qualità dei processi produttivi per garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, attraverso l'attuazione di specifiche azioni ambientali.

A tal fine la Strategia nazionale ha introdotto una Disciplina ambientale in grado di percorrere la filiera ortofrutticola dalla fase più tipicamente agricola (produzione primaria) a quella più organizzativa – commerciale (gestione del prodotto post – raccolta).

Tra le azioni ambientali assume particolare rilievo la produzione integrata che risponde all'esigenza di diffondere e incrementare i metodi di produzione agricola ecocompatibili. La sua diffusione è giustificata dalla presenza in alcune aree, di problematiche ambientali preoccupanti quali l'erosione e la perdita di fertilità dei suoli, la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive a causa dell'uso sistemico di fertilizzanti e, soprattutto, di prodotti fitosanitari.

L'azione è finalizzata a fornire un supporto finanziario, a titolo di incentivo, sotto forma di premio annuo per ettaro di superficie agricola impegnata – che in Veneto ammonta a 655 €/ettaro per le colture ortive (compresi i funghi) e a 836 €/ettaro per le colture arboree – per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi dell'agricoltura integrata.

Le norme di produzione integrata si basano sui criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1330 del 23/7/2013 – e successive modifiche e integrazioni – e sulle Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture, approvate ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM n. 4890 dell'8 maggio 2014 di istituzione del Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Tali norme sono riportate nei disciplinari di produzione integrata che prevedono una particolare rotazione delle colture, una regolamentazione dell'applicazione dei fertilizzanti in maniera più restrittiva rispetto all'agricoltura convenzionale, l'adozione del metodo di bilancio idrico semplificato per le irrigazioni, l'attuazione di determinate pratiche di gestione del suolo per ridurre il rischio di erosione e il dissesto idrogeologico e una specifica regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci e dei prodotti per il controllo delle infestanti.



Il periodo minimo di attuazione dell'azione è pari a 5 anni e l'OP è il soggetto realizzatore dell'azione che pertanto si applica all'insieme delle superfici dei suoi soci secondo le disposizioni tecniche indicate nei citati disciplinari approvati dalle Regioni territorialmente competenti.

I dati relativi alla produzione integrata attuata dalle OP venete (anno 2015, ultimo anno chiuso disponibile) sono i seguenti:

- ettari di superficie a produzione integrata colture frutticole: 1.216,33
- ettari di superficie a produzione integrata colture orticole, eccetto i funghi: 507,4
- ettari di superficie a produzione integrata funghi: 40,5
- totale superficie a produzione integrata ettari: 1.764,23
- numero di aziende partecipanti alla produzione integrata: 217

Da ultimo si precisa che a partire dal 2006 la regione del Veneto non ha più inserito nella proposta di programmazione dello Sviluppo Rurale pagamenti a superficie volti alla riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci riconducibili alla tipologia "agricoltura integrata". Le proposte introdotte nella programmazione dello Sviluppo rurale hanno infatti avuto l'obiettivo di ridurre completamente l'utilizzo dei principi attivi (Misura 214A – Corridoi ecologici e siepi, Misura 214C – introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica, Misura 214D – ripristino dei biotopi e delle zone umide, Misura 214E – mantenimento dei prati e dei pascoli di pianura e di montagna, Misura 214G – salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica). Ciò è stato al tempo motivato dagli esiti negativi intervenuti in sede di controllo da parte della Corte dei Conti europea sulla modalità di applicazione della Misura 6 "agricoltura integrata" del PSR Veneto 2000 – 2006.

Tale impostazione di metodo risulta ripercorsa anche nella programmazione 2014 -2020 dello Sviluppo Rurale, dove sono state nuovamente privilegiate le proposte che riducono totalmente l'apporto di fitofarmaci alle colture agrarie. In proposito si richiama quanto argomentato al paragrafo 4.

10 - Agricoltura biologica

Base legale: Art. 21, comma 1 (agricoltura biologica, cfr. Paragrafo A.7.4.2 del PAN)

Fornire una breve descrizione dell'evoluzione delle superfici coltivate con il metodo biologico negli ultimi anni, mettendo a confronto, in particolare l'applicazione della misura nella programmazione dello sviluppo rurale 2007/2013 e quella riguardante la nuova programmazione 2014/2020.

Al riguardo si fa presente che il paragrafo A.7.4 del PAN ha espressamente previsto che "l'obiettivo che si intende raggiungere con la progressiva è l'incremento della SAU nazionale condotta con il metodo biologico, con riferimento alle principali produzioni agricole".

Fornire indicazioni sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR recentemente approvato

Nell'ambito della misura "agricoltura biologica", si riscontra un incrementato interesse, dato il sostanziale aumento in termini di superficie soggetta ad impegno. Infatti, si è passati da circa 6.500 ha finanziati con il PSR 2007-2013 dalla sottomisura 214c, a più di 11.600 ha finanziati, a partire dall'anno 2015, dalla misura 11 "agricoltura biologica" (mantenimento e conversione) del PSR 2014-2020.

Si distingue, in questi dati, soprattutto la presenza significativa dei vigneti, che hanno visto un interessante exploit, attestandosi, in questa fase della programmazione dello Sviluppo Rurale, su una superficie regionale ad impegno bio nel PSR pari a più di 3.000 ha.

Nella programmazione 2007 – 2013, la Misura Agricoltura biologica è stata attivata tramite la Misura 214 e nello specifico tramite la sottomisura 214/C articolata poi nelle due azioni 1 e 2 che corrispondono rispettivamente all'azione di introduzione all'Agricoltura biologica e al mantenimento. Nella tabella che segue, per ogni bando di apertura termini di presentazione delle domande di aiuto di adesione alla sottomisura 214/C, vengono riportate il numero delle domande finanziate.



	DGR attivazione sottomisura 214 C				
	DGR 199/2008	DGR 877/2009	DGR 745/2010	DGR 376/2011	DGR 2470/2011
Mis. 214/C az. 1 - N. aziende finanziate	27	14	26	27	47
Mis. 214/C az. 2 - N. aziende finanziate	311	34	42	29	51

Nell'ambito dell'aggiornamento della Relazione di Valutazione intermedia del Psr 2007-2013 (dicembre 2012) è stato stimato il beneficio derivante dall'applicazione della Sottomisura 214/C (introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica) in termini di eliminazione dell'uso di fitofarmaci tossici con conseguente miglioramento della qualità delle acque che defluiscono dai campi coltivati. A tal fine è stata sviluppata una metodologia (descritta in dettaglio nell'Allegato II della suddetta Relazione) basata sull'implementazione del modello EPRIP (Environmental Potential Risk Indicator for Pesticides) con il quale sono stati stimati, per ciascuna simulazione (coltura, tecnica colturale, area pedoclimatica omogenea) gli indici di rischio (RP) per le acque profonde (RP_{gw}) e superficiali (RP_{sw}) nelle situazioni di applicazione della sottomisura 214/C e controfattuale.

I benefici ottenuti in termini di variazione degli indici di rischio dei fitofarmaci (RP) vengono riepilogati nella seguente, dalla quale emerge che:

- le riduzioni complessive dell'indice di rischio nelle superfici coinvolte dalla Sottomisura 214/C (le quali rappresentano lo 0,8% della SAU regionale) sono di oltre l'85% per le acque profonde e del 78% per le acque superficiali;
- le riduzioni più marcate si registrano nelle zone di bassa pianura (-91,3% e -84%) e ciò è associato alla maggiore presenza di colture erbacee le quali non prevedono interventi di difesa nel biologico. In collina viceversa si registrano riduzioni lo stesso significative ma più contenute (-58,5% e -67%) data la maggiore presenza delle colture arboree.
- I riferimenti relativi ai dati riportati sono stati tratti dalla valutazione ex post del Psr 2007-2013, che riporta nell'allegato 1 i risultati individuati per singola misura, tra cui la misura 214, e nell'allegato 2 gli approfondimenti per i diversi livelli tematici, tra cui la qualità delle acque. <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-psr>

Risultati ottenuti con il calcolo degli indici di rischio (RP) nelle aree interessate alla Misura 214/C

Area	SAU	Acque profonde				Acque superficiali			
		Indice rischio (RP)		Variazione (RP)		Indice rischio (RP)		Variazione (RP)	
		Senza la Misura	Con la Misura			Senza la Misura	Con la Misura		
		ha	n.	n.	%	n.	n.	%	
Totale Zona Ordinaria	2.669	2,9	0,4	-2,5	-86,1	2,2	0,46	-1,71	-78,9
Totale Zona Vulnerabile	2.861	2,83	0,4	-2,4	-85	2,2	0,49	-1,73	-78
Montagna	402	0,58	0,1	-0,4	-77,1	0,5	0,15	-0,39	-71,5
Collina	757	2,06	0,9	-1,2	-58,5	2,6	0,87	-1,77	-66,9
Alta pianura	904	2,9	0,7	-2,2	-77,2	2,5	0,77	-1,73	-69,3
Bassa pianura	3.467	3,29	0,3	-3	-91,3	2,2	0,34	-1,86	-84,3
Totale regionale	5.531	2,86	0,4	-2,4	-85,5	2,2	0,47	-1,72	-78,4



Nella programmazione dello Sviluppo Rurale 2014 – 2020, è la M11 “Agricoltura biologica” che sostiene la conversione all’Agricoltura biologica e il suo mantenimento attraverso rispettivamente gli interventi 11.1.1 e 11.2.1. Ad oggi è stato aperto un solo bando di apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto di adesione alla M11. L’importo inizialmente stanziato con bando DGR 440/2015 per l’intervento 11.1.1 è stato pari a 5.800.000,00 euro, mentre per l’intervento 11.2.1 è stato di euro 16.000.000,00. Le domande finanziate hanno superato le iniziali previsioni si spesa sia per per l’intervento 11.1.1 “pagamenti per la conversione all’Agricoltura biologica” (sono state n. 217), sia per l’intervento 11.2.1 “pagamenti per il mantenimento all’Agricoltura biologica” (n. 683 istanze).

Infatti, per quanto riguarda, in particolare la misura 11, dedicata all’introduzione e mantenimento dell’agricoltura biologica, viene registrato un sostanziale incremento dell’interesse degli agricoltori. Tale consolidamento trova riscontro in una maggiore superficie oggetto di impegno, passando da 7.313 ha della sottomisura 214/c nella passata programmazione del PSR, agli attuali 11.664 ha, con un incremento pari a quasi il 60%. Una partecipazione significativa è quella registrata soprattutto negli ambiti viticoli, che hanno visto attestarsi la SOI in agricoltura biologica per la vite in circa 3.000 ha.

	<i>Superfici oggetto di impegno (Ettari)</i>	<i>Incremento della SOI dal PSR 2007-2013 al PSR 2014-2020</i>
214/c	7.313	+ 59%
misura 11	11 .664	
DIFFERENZA SOI MIS 11 - 214C	+ 4.351	

I controlli sulle domande di adesione alla misura Agricoltura biologica vertono sia sui vincoli dettati dal Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i. che stabilisce le norme di produzione biologica, sia sul rispetto del mantenimento delle condizioni di ammissibilità, sul rispetto dei requisiti obbligatori che sugli impegni previsti dal Programma di sviluppo rurale ai fini del percepimento del premio spettante.

La verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. (CE) n. 834/2007 spetta agli Organismi di controllo sul metodo biologico, mentre gli altri controlli sono a carico dell’Organismo pagatore AVEPA e vengono svolti tramite verifica amministrativa e/o visita ispettiva in azienda.

Le verifiche nell’ambito del mantenimento delle condizioni di ammissibilità riguardano il rispetto della superficie minima oggetto di impegno sulla base di quanto indicato nello specifico bando, che tutta la superficie utilizzata agricola dell’unità tecnica economica interessata sia assoggettata al metodo biologico, e la verifica dell’ammissibilità delle colture foraggere.

I controlli sugli impegni specifici vertono:

- sulla notifica di attività biologica tramite consultazione della Banca dati regionale BOPV;
- sul mantenimento dell’adesione al regime di conversione per 3 anni (nel caso in cui l’azienda abbia aderito all’intervento “pagamenti per la conversione all’Agricoltura biologica);
- sul mantenimento della fertilità del suolo;
- sull’attuazione della lotta contro i parassiti, malattie e piante infestanti attraverso metodi indiretti, mezzi fisici e ricorso alla lotta biologica;
- sull’utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti con metodi biologici;
- sul mantenere una separazione tra le produzioni in conversione e le eventuali produzioni biologiche;
- sul rispetto dell’impegno connesso alla lotta fitosanitaria.



Le aziende estratte a controllo nell'anno 2015 sono state n. 56 di cui 3 aziende aderenti alla sottomisura 214/C e 53 alla misura M11 (v. dettaglio in tabella sotto riportata).

Il numero di controlli che si sono conclusi con esito positivo sono stati 53 mentre sono n. 3 i controlli con esito negativo, di cui n. 1 per violazione dell'impegno pertinente di condizionalità CGO10 (ex atto B9).

Misura	N. aziende oggetto di controllo	N. aziende con esito positivo	N. aziende con esito negativo
214/c azione 1	1	1	-
214/c azione 2	2	2	-
M11 – intervento 11.1.1	14	14	-
M11 – intervento 11.2.1	39	36	3
TOTALE	56	53	3

11 - Controlli

Base legale: Art. 23, comma 1 (controlli, cfr. Paragrafo E del PAN)

Fornire una breve descrizione delle attività poste in essere con riferimento a quanto previsto al Punto E del PAN: “le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano le Autorità competenti preposte ai controlli concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto decreto legislativo (150/2012)”.

Controlli condizionalità

Tra le aziende che presentano domande soggette al regime di condizionalità, (DU, PSR Agroambiente, Viticolo) annualmente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, viene selezionato il campione di controllo per la verifica del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche (BCAA).

Il campione è pari all'1% dei beneficiari soggetti agli impegni di condizionalità.

Il controllo sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari rientra nell'ambito di applicazione del CGO 10, il cui presupposto è avere acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari.

Le verifiche collegate a tale impegno sono:

- la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro dei trattamenti. Il registro può essere compilato o mediante caricamento dei dati di utilizzo in apposito applicativo informatico predisposto dalla Regione Veneto o in cartaceo secondo un modello approvato dalla stessa. In particolare va verificata la completezza delle informazioni inserite in merito alla data di trattamento, al prodotto utilizzato, al quantitativo utilizzato, alla avversità per cui si è intervenuti.
- rispetto delle prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari. In particolare sulla base dei dati di cui sopra, si verifica la congruenza del trattamento con la prescrizioni dell'etichetta del prodotto (avversità prevista in etichetta, dose utilizzata nei limiti di etichetta, tempo di intervallo tra i diversi trattamenti,...);
- rispetto del divieto di utilizzo di P.F. revocati. Con verifica nella Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute, viene verificata la presenza di revoca dell'autorizzazione;
- presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);



- presenza della documentazione d'acquisto dei P.F. In particolare si verifica la presenza di fatture e moduli d'acquisto dell'anno di campagna e dei due anni precedenti;
- presenza dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti P.F.
- Viene verificato il possesso o meno del certificato di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari. La mancanza non genera automaticamente infrazione ma rende necessario verificare se si tratti di trattamenti eseguiti da controterzista ovvero da soggetto munito di apposita delega come da indicazioni fornite dalla Regione del Veneto;
- corretto stoccaggio dei P.F.: sui controlli relativi si è già detto al punto n. 7).

Il controllo relativo al rispetto degli obblighi di cui al CGO10 ha interessato:

- n. 1207 aziende per l'anno 2015. Tra queste 117 sono risultate in infrazione per violazione di uno degli impegni di cui sopra, pari al 9,7 % delle aziende con l'atto CGO10 applicabile;
- n. 626 aziende per l'anno 2016, per le quali il controllo è in corso e terminerà al 31 dicembre 2016.

In aggiunta ai controlli di condizionalità, le aziende che presentano talune domande nell'ambito del PSR Agroambiente, sulla nuova programmazione (regolamento UE 1305/2013) e su domande della precedente programmazione (regolamento UE 1698/2005), sono soggette al controllo sui "Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari".

Tale controllo trova riferimento normativo nel D.M. n. 180/2015 art. 14, Allegato 7 per l'anno 2015 e nel D.M. 3536/2016, art. 14, Allegato 7 per l'anno 2016.

Gli impegni previsti oggetto di verifica da parte dell'AVEPA, riguardano:

- la presenza dell'attestato di funzionalità delle macchine irroratrici, secondo le scadenze individuate. In luogo dell'attestato, fino all'entrata in vigore della disposizione (26/11/2016), l'assolvimento dell'impegno è verificato con la presenza della verifica funzionale attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata;
- la conoscenza da parte degli utilizzatori professionali di P.F., dei principi generali della difesa integrata obbligatoria, attraverso il possesso di basi informative, quali i bollettini fitosanitari;
- il possesso da parte degli utilizzatori professionali di P.F., del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo. Si veda il punto 1;
- il rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari, riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014". Si veda il punto 7 riguardo i requisiti previsti;
- il rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.
- Il controllo di tali impegni, in recepimento delle delibere della Regione del Veneto – DGR n. 612 del 21.04.2015 e DGR n. 466 del 19.04.2016, trova applicazione nelle seguenti disposizioni dell'AVEPA:
 - decreto del Direttore n.136 del 18.11.2015- "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Manuale per i controlli in loco", per l'anno 2015;
 - decreto del Direttore n.137 del 18.11.2015 - "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Manuale per i controlli in loco", per l'anno 2015;
 - decreto del Direttore n. 91 del 03.08.2016 – "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Manuale per i controlli amministrativi e in loco", per l'anno 2016.

Infine, altri ambiti per i quali l'AVEPA attua un controllo sul rispetto di alcune disposizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari, e in particolare nel settore ortofrutta, dove sono previsti aiuti sui programmi operativi presentati dalle OP (Organizzazioni di Produttori) per la specifica misura della produzione



integrata. Il controllo sul rispetto del disciplinare di difesa integrata, verifica che alla base siano rispettate le prescrizioni di etichetta dei P.F.

Controlli effettuati dalle Aziende ULSS

Con annuale atto regionale (Decreto Dirigenziale n. 17 del 5.6.2015 per l'anno 2015 e DGR n. 890 del 14.6.2016 per l'anno 2016), la Regione del Veneto, a partire dall'anno 2002, prevede lo svolgimento delle attività di controllo sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, individuando le Aziende ULSS quali soggetti che effettuano le verifiche presso i rivenditori di prodotti fitosanitari e presso gli utilizzatori di tali prodotti, secondo le indicazioni della normativa vigente e sulla base del Piano ufficiale regionale di controlli annuale sulle attività di commercio e impiego dei prodotti fitosanitari.

Nell'anno 2015 sono stati effettuati complessivamente 385 controlli presso le rivendite di prodotti fitosanitari e 572 controlli in situazioni di impiego degli stessi prodotti. In ambito "extra agricolo", i controlli sono stati 182 presso gli Enti pubblici e 157 nei confronti dei "contoterzisti". Le Aziende ULSS hanno sostanzialmente rispettato gli standard di attività programmati e ad esse assegnati. Nel corso degli anni la suddetta attività di controllo è progressivamente migliorata, sia sul piano qualitativo dei sopralluoghi effettuati, sia sul piano della conoscenza delle realtà e del fenomeno che l'impiego di prodotti fitosanitari comporta.

In prospettiva, si intende affrontare in termini concreti la problematica del coordinamento tra i vari soggetti istituzionali impegnati nella vigilanza di settore, al fine di evitare sovrapposizioni e metodi di vigilanza a volte non uniformi, perseguendo la finalità di garantire una migliore efficacia del sistema complessivo dei controlli relativamente ai prodotti fitosanitari.

Eventuali criticità riscontrate nell'attività di coordinamento dei controlli:

Le previsioni di cui all'art. 23 – e quindi della lettera E "Modalità di coordinamento per le attività di controllo" dell'allegato al PAN – presentano ampi margini di incertezza e difficoltà in ordine alla loro attuazione. In particolare il Piano di cui al C.2 dello stesso art. 23 citato non trova sul piano pratico adeguati strumenti e presupposti operativi necessari affinché precise indicazioni ministeriali (Ministero della Salute, MIPAF, Ministero dell'Economia e delle Finanze) - non ancora emanate - possano permettere a livello regionale la necessaria collaborazione e l'interazione tra i soggetti competenti in materia di controllo sui prodotti fitosanitari. Tali soggetti sono, allo stato attuale, "vincolati" alle rigide modalità procedurali caratterizzanti le rispettive modalità di controllo.

